



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO

Comunale

DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 20 in data 05.05.2000
Modificato con deliberazione di C.C. n. 63 in data 21.11.2002
Modificato con deliberazione di C.C. n. 56 in data 27.11.2003

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Tit. VI del testo unico delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934 n 1265, al DPR 285/90, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2
COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e Autorità sanitaria locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 22, 23, 24 e 25 della legge 8 giugno 90 n 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
3. In caso di gestione in economia alle funzioni e all'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono apportate, laddove siano necessarie, le integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 51 della legge 8 giugno n 142/90.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 22,23, e 25 della legge 8 giugno 90 n 142, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

ART. 3
RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno di cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Tit. IX del libro IV del codice civile salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART.4
SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati nel regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri
 - b) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune ne dispone
 - c) l'inumazione in campo comune
 - d) (lettera abrogata con deliberazione di C.C. n. 56 del 27.11.2003)
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune
 - g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa
 - h) le esumazioni.

3. Tutti gli altri servizi e prestazioni sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposito atto deliberativo dal Comune , o stabilite nelle forme e con le procedure di legge da parte di altri Enti o soggetti eventualmente coinvolti.
4. Per le cremazioni il Comune determina annualmente un bonus sociale a carico del proprio Bilancio e lo devolve ai familiari del defunto alla consegna della fattura dell'avvenuta cremazione del cittadino (integrazione effettuata con deliberazione di C.C. n. 56 del 27.11.2003)

ART. 5
VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato, necroforo-custode e in sua assenza dall'agente di P.M
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. 6
FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono rapportate ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e devono essere conformi alle norme previste dal vigente DPR. 285/90

ART. 7
FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte dai servizi sociali o delle quali comunque si disponga .

ART. 8
PIASTRINA DI RINOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e nome della salma contenuta nonché le date di nascita e morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della morte o gli eventuali dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare , di piombo per gli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativa alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

ART. 9
MODALITA' DEL TRASPORTO

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco nell'ambito del Comune.
2. Il trasporto comprende :
il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario a officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. In ogni caso si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei servizi urgenti di assistenza e di pubblica sicurezza.
4. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio del corteo funebre. Il responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, per salvaguardare la pubblica incolumità o per motivi di ordine pubblico, prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale, per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti da favorire lo svolgimento del Corteo funebre.
5. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre l'autorizzazione del Sindaco.

ART 10
TRASPORTI FUNEBRI

1. Per i trasporti funebri e le relative modalità si rimanda a quanto previsto dal DPR 285/90.
2. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art .20 del DPR 285/90

ART. 11
ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite dal Sindaco.
2. Il responsabile del servizio di Polizia Mortuaria di norma fisserà l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto se necessario dell'ora del decesso.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

ART 12
TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito con discrezione in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo chiuso avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285 /90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In caso di particolari eccezionali necessità il responsabile del servizio , sentito il responsabile ASL per le funzioni igienico-sanitarie di competenza , può anche autorizzare il trasporto, in modo adeguatamente motivato e con le precauzioni del caso , all'interno dell'abitazione o al luogo di speciali onoranze.

3. I predetti trasferimenti anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento di diritti fissati in tariffa.
4. I trasferimenti di salme per autopsie per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti resti anatomici ecc. sono eseguiti con l'impiego di mezzi di cui al primo comma.

ART. 13

MORTI PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE

1. Nel caso di morte per malattie infettive diffuse il responsabile ASL per le funzioni igienico-sanitarie di competenza prescriverà i provvedimenti del caso nonché norme relative al trasporto del cadavere, con particolare riferimenti agli artt. 10, 18 e 25 del DPR 285/90.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, tumulazione o cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questo non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività il responsabile del servizio di igiene pubblica dispone a seconda dei casi le necessarie misure in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione con particolare riguardo agli artt. 13 e 18 del DPR 285/90.

ART. 14

TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di richiesta degli interessati.

ART. 15

TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24, 27, 28 e 29, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 18, 20, 25.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.
2. Le ceneri devono essere racchiuse in urne sigillate con ceramica piombo o altro analogo sistema come previsto dal DPR 285/90.

ART. 16

ELENCO CIMITERI

Ai sensi dell'art. 337 del T.U delle leggi sanitarie R.D 27.7.34 n 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nel seguente cimitero.

Cardano al Campo via S.FRANCESCO

***ART. 17
VIGILANZA***

1. E' vietato i seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero salvo le autorizzazioni di cui all'art. 105 del DPR 285/90.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri cosi' come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali il Comune può provvedere con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 22 23 e 25 della legge 142/1990.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, di traslazione di salme, resti, ceneri, di nati morti di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Il responsabile ASL per le funzioni igienico sanitarie di competenza controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

***ART. 18
AMMISSIONE AL CIMITERO***

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione e nel rispetto dell'art.50 del DPR 285/90:
 - a) i cadaveri, resti, o ceneri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza
 - b) i cadaveri, resti o ceneri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso in vita la residenza
 - c) i cadaveri, resti o ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata (tomba/colombaro/celletta/cappella di famiglia), come risulta dalla concessione
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento
 - e) i cadaveri, resti o ceneri delle persone che essendo stati residenti nel Comune per 20 anni, al momento del decesso avevano la residenza fuori di esso e che abbiano parenti di I° grado residenti nel Comune di Cardano al Campo
 - f) i cadaveri, resti o ceneri delle persone che essendo stati residenti nel Comune, al momento del decesso avevano la residenza in Istituti Religiosi, Case di Riposo ecc..

***ART 19
PIANO CIMITERIALE***

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il consiglio comunale adotta un provvedimento che recepisce la necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni
2. Il piano cimiteriale è sottoposto al parere dell' ASL.
3. Nella elaborazione del suddetto piano il responsabile del servizio dovrà tenere conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti
 - b) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi di adottati
 - c) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni
 - d) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati a cura del responsabile del servizio competente spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione comune
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale per famiglie
 - d) tumulazioni individuali (loculi)
 - e) cellette ossario
 - f) nicchie cinerarie
 - g) ossario comune
 - h) cinerario comune
- Nonché le strutture accessorie e di servizio di cui al Capo III del DPR 285/90, e strutture e servizi idonei a garantire la fruibilità del luogo da parte dei cittadini.
- 5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 285/90.
 - 6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
 - 7) Il piano cimiteriale di cui sopra individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, unitamente alle dimensioni che devono possedere.

ART.20 **INUMAZIONE**

- 1) Le sepolture per inumazioni in campi comuni hanno la durata di anni 10 dal giorno del seppellimento, e sono assegnate gratuitamente ogniqualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- 2) Le caratteristiche del suolo per tali campi devono essere conformi alle norme di legge ed in ogni caso deve essere rispettato quanto prescritto dagli artt. dal 68 al 75 (CAPO XIII) del DPR 285/90.

ART.21 **CIPPO**

- 1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera del Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. L'installazione delle lapidi e dei copritomba (ghiaietto bianco), la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvederà con le modalità e i poteri stabiliti dal DPR 285/90.

ART.22 **TUMULAZIONE**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti di salma o di urne cinerarie in opere murarie (tombe a terra, colombari, cellette, cappelle gentilizie) costruite dal Comune o dai concessionari.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità del presente regolamento.
3. Ogni tumulo deve avere dimensioni adeguate alla collocazione del feretro e rispondenti a quanto previsto dal regolamento nazionale di polizia mortuaria.

ART.23 **TUMULAZIONE PROVVISORIA**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro, i resti o le ceneri sono provvisoriamente deposti in apposito loculo esclusivamente nei seguenti casi :
 - a) per coloro che richiedono l'uso di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato (cappelle gentilizie) fino alla loro agibilità
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private esistenti
2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari, purchè sia inferiore a 12 mesi e in casi eccezionali fino ad un totale di 24 mesi.

ART. 24 **ESUMAZIONI ORDINARIE**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni dopo almeno un anno dall'ultima esumazione.
2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e struttura del terreno, la mineralizzazione si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità, può autorizzare la riduzione del turno di rotazione, che comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
4. Le esumazioni ordinarie vengono autorizzate dal Sindaco e sono gratuite.

5. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno con esclusione dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, salvo diversa disposizione del responsabile ASL per le funzioni igienico sanitarie di competenza.

ART.25

AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attuabile l'esumazione ordinaria.
2. L'inizio delle operazioni di esumazioni ordinarie è fissato con ordinanza del Sindaco da affiggere all'albo cimiteriale e davanti al campo interessato con congruo anticipo.

ART.26

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per:
 - a) provvedimento dell'Autorità Giudiziaria
 - b) autorizzazione del Sindaco emessa a seguito di richiesta dei familiari che intendono trasferire la salma ad altra sepoltura nello stesso o in altro Comune, previo parere del responsabile ASL per le funzioni igienico sanitarie di competenza.
 - c) cremazione.
2. Le esumazioni devono essere eseguite alla presenza del responsabile del servizio, dell'incaricato del servizio di custodia e dei parenti, quando possibile.
3. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre .
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e che il responsabile del servizio ASL per le funzioni igienico sanitarie di competenza e che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART.27

ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 30 anni
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria
4. I feretri sono estumulati a cura del necroforo - custode.
5. I resti mortali sono raccolti in cassetine di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe a terra, previa domanda degli aventi diritto.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, in accordo con gli aventi diritto, esso è avviato in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco (almeno 5 anni).

7. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di rivestimento in zinco nei casi di cui alla circolare del Ministero della Sanita n.10 del 31/ 07/1998. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente.
8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ART.28
TRASFERIMENTO DI FERETRI IN ALTRA SEDE

1. IL Sindaco può autorizzare, in qualunque periodo dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura il medico incaricato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora il medico incaricato constati la non idonea sistemazione del feretro nel rispetto del DPR 285/90, può ugualmente consentire il trasferimento previo idoneo rivestimento di zinco del feretro.

ART.29
OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni, estumulazioni, sono rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli stessi vengono consegnati su richiesta previo trattamento di sanificazione semplice con prodotti a bassa tossicità, ai familiari aventi diritto; della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, una delle quali dovrà essere rilasciata ai parenti.
2. Gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni, estumulazioni, che non siano richiesti dai familiari, previa disinfezione devono essere tenuti a disposizione per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Nel caso di ritrovamento di oggetti o ricordi personali, in assenza di familiari o loro delegati, il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, procederà ad inviare avviso del ritrovamento entro 30 giorni a mezzo di lettera R.R..

ART.30
DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni passano in proprietà del Comune.
2. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco, su verbale dell'Ufficio Tecnico Comunale, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o per la sepoltura di parenti e affini, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo le esumazioni ordinarie dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura (sempre in campo comune) di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura, possono essere a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere di valore artistico e storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o all'esterno in luogo idoneo.
6. Le sostanze ed i materiali rinvenuti in occasione delle operazioni di esumazione, estumulazione classificati come rifiuti solidi urbani devono essere smaltiti secondo circuito, mentre i rifiuti

speciali quali i resti lignei del feretro, oggetti metallici, avanzi di indumenti ecc. devono essere smaltiti in conformità al D.Lgs. 22/97.

ART.31 CREMAZIONE

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale, a parità di costo, dell'impianto funzionante e disponibile più vicino.
2. (comma abrogato con deliberazione di C.C. n. 56 del 27.11.2003)

ART.32 URNE CINERARIE E TRASPORTO

1. Ciascuna urna, deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, della data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia/celletta/colombaro /tomba a terra/cappella gentilizia.
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono collocate nel cinerario comune.
4. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, salvo il caso di presenza di nuclidi radioattivi (art.80 comma 5° del DPR 285/90)

ART.33 ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciare per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART.34 DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nel cimitero di norma non si può entrare che a piedi.
2. L'ingresso è vietato :
 - a) alle persone in stato di ubriachezza e comunque in uno stato in contrasto con l'ambiente cimiteriale
 - b) alle persone accompagnate da animali con esclusione dei non vedenti
 - c) a coloro che all'interno del cimitero intendono svolgere attività di questua
 - d) ai minori di età inferiore agli anni 8 quando non sono accompagnati da adulti
3. Per motivi di salute che impediscano la deambulazione, il responsabile del servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso provvisorio di visitare tombe, di familiari a mezzo di veicoli.

4. In casi specifici , quali durante operazioni di esumazione od estumulazione ordinarie o straordinarie , potrà essere vietato l'accesso ad alcune zone del cimitero.

ART.35
NORME PER I VISITATORI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso e scorretto
 - b) collocare fiori o vasi in genere in luoghi di pubblico passaggio impedendo od ostacolando la libera circolazione dei visitatori.
 - c) collocare vasi e lumini ai piedi dei colombari. In caso di inosservanza il personale cimiteriale è autorizzato a rimuovere gli oggetti collocati
 - d) gettare fiori appassiti od altri rifiuti, fuori dagli appositi raccoglitori.
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza averne data preventiva comunicazione al custode
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri
 - g) assistere da vicino alle esumazioni/estumulazioni di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dell'ufficio
 - h) svolgere qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti di cui sopra e quelli dei punti a e c dell'art. 34 si estendono anche ai piazzali antistanti.
3. E' comunque ammessa nel rispetto delle norme tecniche del P.R.G. (Piano Regolatore Generale) l'attività commerciale per la vendita di fiori, articoli funerari e similari nel piazzale centrale del cimitero,parallelo a via S.Francesco mediante installazioni per i soli giorni e spazi autorizzati; le occupazioni dello spazio pubblico del piazzale cimiteriale saranno inserite nel computo complessivo delle aree da destinare all'occupazione degli spazi del commercio ambulante e soggette ai criteri e modalità previsti per le suddette autorizzazioni.

ART.36
RITI FUNEBRI

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

ART.37
EPIGRAFI, MONUMENTI ORNAMENTI

1. Sulle tombe dei campi comuni (decennali) sulle lastre dei colombari e delle cellette ossario, il cittadino deve porre manufatti ed epigrafi attenendosi alle indicazioni contenute nelle schede tecniche a disposizione del pubblico presso il servizio di polizia mortuaria.
2. Ogni epigrafe deve essere autorizzata dal servizio competente e contenere le generalità del defunto.
3. Le epigrafi devono essere scritte in lingua italiana; sono ammesse epigrafi in altre lingue purchè accompagnate da relativa traduzione in italiano.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte devono essere parimenti autorizzate.
5. Saranno rimosse le epigrafi non conformi a quelle autorizzate.

ART.38
FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti. Allorché fiori e piante siano tenuti con trascuratezza il personale cimiteriale è autorizzato a provvedere alla loro distruzione.
2. In tutto il cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ART.39
MATERIALI ORNAMENTALI

1. E' compito del cittadino conservare in buono stato i manufatti. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, lapidi, copritomba ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. IL necroforo - custode disporrà per il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, quali corone, vasi di fiori, piante ecc. che si estendono fuori dall'area concessa.
3. Sui pavimenti dei colombari /cellette è severamente vietato deporre vasi o lumini.
4. I provvedimenti di cui al punto 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati se noti, con lettera R. R..

ART.40
SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree /colombari/cellette.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e a spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie (tombe a terra/cappelle gentilizie).
3. Le concessioni in uso riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi/ posti individuali/cellette ecc)
 - b) sepolture per famiglie (tombe a piu posti/cappelle gentilizie).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario da approvare entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
5. Alle sepolture private, si applicano a seconda che siano a sistema di tumulazione o a sistemazione di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree/colombari/cellette deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve contenere:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili
 - b) la durata
 - c) la persona o nel caso di collettività il legale rappresentante
 - d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e di revoca.

ART.41
TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti, salvo quanto verrà ridefinito nel Piano Cimiteriale di cui al precedente art 19
 - a) aree per cappelle ed edicole , la durata è fissata in anni 99
 - b) posti a terra per tombe individuali in muratura , la durata è fissata in anni 30
 - c) colombari/cellette ossario/ la durata è fissata in anni 30.
2. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile o se anteriore, con la data della prima sepoltura.
3. A richiesta degli interessati alla scadenza della concessione è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento del canone in vigore.
4. Le concessioni novantanovenali (cappelle gentilizie) devono essere riconfermate alla scadenza di ogni trentennio onde dimostrare l'esistenza di eredi che provvedono alla manutenzione.
5. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria esporrà pubblico bando all'interno del cimitero e avviso sulla concessione e avvertirà il concessionario se reperibile a mezzo di lettera R.R. Trascorso un anno dall'emissione del suddetto avviso il Comune potrà avviare la pratica di esproprio.

ART.42
MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La sepoltura, individuale privata può concedersi solo:
 - a) in presenza di salma per tombe a terra (è ammessa la sovrapposizione fino a 4 salme) con realizzazione di vestibolo che consenta le operazioni di accesso al feretro in ogni momento senza toccare , rimuovere o manomettere altri feretri e senza provvedere alla rottura di viali o altri spazi esterni; in caso di rottura, si dovrà provvedere al ripristino a regola d'arte.
 - b) in presenza di salma/resti/ per colombari (è ammessa la deposizione di salma e della cassetina di resti)
 - c) in presenza di ceneri/resti per nicchie, cellette ossario e colombari (modifica effettuata con deliberazione di C.C. n. 56 del 27.11.2003)
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. Non è consentita la scelta di posti. Per i colombari/cellette ossario è ammessa la scelta della fila seguendo l'ordine progressivo.
4. E' data la facoltà in occasione della morte del coniuge, previa rinuncia alla concessione da parte dell'intestatario o avente titolo, di ottenere la concessione di un colombaro e/o celletta per la traslazione della salma del coniuge precedentemente deceduto, al fine della collocazione delle salme dei coniugi nei colombari e/o cellette attigui; in tal caso si avrà una compensazione tra la rinuncia alla precedente concessione e la nuova concessione e sarà applicato il solo addebito delle spese di traslazione. La traslazione resta comunque subordinata all'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
E' data inoltre la facoltà, in occasione della morte del coniuge, di ottenere, per il coniuge superstite, la concessione di un colombaro attiguo (integrazione effettuata con delibera di C.C. n. 63 del 21.11.2002)
5. E' consentito apporre sui colombari targhette ricordo delle dimensioni di cm 06x14, con caratteristiche omogenee fissate dal Comune.
6. E' consentita la concessione di colombari/cellette ossario anche in presenza di salme di bambini.
7. La concessione in uso della sepoltura non può essere trasferita a terzi ma solo al Comune.

8. La concessione è rilasciata dal Funzionario del settore, cui inerisce il servizio di Polizia Mortuaria.

ART.43
USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto d'uso delle sepolture private (tombe a terra /cappelle gentilizie /colombari) è riservato alla persona dell'intestatario ed a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare, il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti in linea retta.
2. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto della tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
3. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione.
4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme nel limite massimo di quattro previa collocazione di tombette in cemento. Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il relativo corrispettivo. E' anche ammesso il collocamento di cassetine con resti/ceneri di altre salme.

ART. 44
MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene.

ART.45
COSTRUZIONE DELL'OPERA

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di tombe a terra/cappelle gentilizie, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto per la costruzione.
2. Per le tombe a terra la costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. Eventuale proroga viene concessa solo su motivata e documentata richiesta. I monumenti potranno avere un'altezza massima di mt. 1,50 dalla piastra di fondazione, le statue di mt. 1.80.
3. Per le cappelle gentilizie dovranno essere presentati progetti entro 6 mesi dalla data di concessione dell'area e la costruzione dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro tre anni dalla data di notifica dell'avviso di emissione dell'autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico. I disegni saranno delineati in pianta scala non inferiore a 1:50, dovranno portare la firma del progettista, del direttore lavori e della ditta costruttrice. Nessuna modifica può essere fatta all'originale senza averne fatta richiesta ed ottenuta la relativa approvazione dell'ufficio competente.

ART.46
DIVISIONI, SUBENTRI

1. Solo per tombe a terra (a più posti in orizzontale) può essere richiesta la divisione o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nelle forme di legge, e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non concessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso
5. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria provvederà a comunicare a mezzo di lettera R.R ai legittimi eredi, il termine di 6 mesi entro il quale dovranno provvedere alla voltura del contratto, pena la decadenza della concessione stessa.
6. La nuova concessione avrà una scadenza trentennale ed il nuovo concessionario dovrà versare al Comune una somma corrispondente al canone in vigore.

ART.47
RINUNCIA A CONCESSIONE

1. Nel caso di rinuncia per qualsiasi titolo alla concessione per sepoltura privata a tempo determinato l'intestatario e gli eredi avranno diritto al rimborso della cifra inizialmente pagata decurtata del 50 %.
2. La rinuncia non deve essere soggetta a vincoli o condizioni.
3. Per le concessioni novantanovennali (cappelle gentilizie) spetta all'intestatario rinunciante o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune; che acquisirà la proprietà dell'edificio realizzato e potrà disporre la traslazione delle salme e dei resti o ceneri in altre tombe, o loculi, o campo o cinerario comune.
4. Il rimborso spetta se la rinuncia avviene nel caso di cui al punto 1) entro due anni, nel caso di cui al punto 3) entro 30 anni. Oltre a tale termine non spetta alcun rimborso, come non spetta alcun rimborso per la rinuncia a loculi e cellette.

ART. 48
REVOCA

1. Salvo quanto previsto dalla legge, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Funzionario del settore, cui inerisce il servizio di Polizia Mortuaria previo accertamento dal parte del Comune dei relativi presupposti, verrà concesso agli aventi diritto una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova sepoltura, nonché le spese per la stipula della nuova concessione ed il trasporto di eventuale monumento.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia entro 30 giorni al concessionario a mezzo di lettera R.R., indicando il giorno fissato per la traslazione della salma.

ART.49 DECADENZA

1. La decadenza della concessione (per aree per cappelle, tombe a terra, colombari cellette ossario) può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) in caso di violazione del divieto di trasferimento tra privati del diritto d'uso della sepoltura
 - b) quando non si ottempera agli obblighi previsti dall'art.53
 - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto
 - d) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione
 - e) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata richiesta, entro il termine di 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione/estumulazione.
2. La pronuncia di decadenza della concessione, nei casi previsti, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto a mezzo di lettera R. R..
3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero, per la durata di 30 giorni consecutivi e si ha per notificata alla scadenza della pubblicazione.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti comma compete al Funzionario del settore, cui inerisce il servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dei responsabili dell'ufficio.

ART.50 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione il Sindaco disporrà, se del caso la traslazione della salma, resti o ceneri rispettivamente in campo comune, cinerario comune.
2. Successivamente il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere, nella piena disponibilità del Comune.
3. L'area, il colombaro/celletta ossario, resisi disponibili potranno essere assegnati a nuovi concessionari.

ART.51 ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per decadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dal DPR285/90.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie o collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi decorazioni ed oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi previo avvertimento agli interessati a mezzo di lettera R. R. , rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario comune.

ART.52
ACCESSO AL CIMITERO

1. Le operazioni cimiteriali relative a escavazioni, tumulazioni, posa loculi, chiusura loculi, non di competenza comunale, saranno svolte da Ditte convenzionate, secondo modalità fissate dall'Amministrazione Comunale e comunque regolarmente iscritte alle competenti categorie professionali.
2. Per interventi diversi da quelli di cui al punto 1) relativi a costruzioni di cappelle cimiteriali, monumenti, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati si avvalgono dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta, regolarmente iscritti alle competenti categorie professionali.
3. Per le semplici riparazioni e per i lavori di manutenzione (pulitura lapidi, statue, vasi ecc.) in genere basterà comunicare l'inizio dei lavori al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori.
5. L'autorizzazione da rilasciare per concessioni lavori deve indicare automaticamente il permesso di accesso e transito con opportune cautele, dei mezzi operanti.

ART.53
AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE

1. I singoli progetti di costruzione di cappelle gentilizie e tombe a terra devono essere approvati dal Funzionario responsabile dell'Ufficio Tecnico su conforme parere dell'Ufficiale sanitario conformemente alle specifiche norme tecniche per quanto attiene il dimensionamento, i materiali, i distacchi etc. nonché la documentazione e gli obblighi.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che può essere accolto nel sepolcro.
3. Le sepolture private monumentate non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio competente, lapidi, ricordi e similari, purché confacenti con la natura del luogo.

ART.54
RESPONSABILITA'

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi sono subordinati al versamento di una somma a titolo di rimborso spese corrispondente per il consumo di energia elettrica, acqua ecc. necessari per la costruzione dell'opera.
3. Per la costruzione di cappelle gentilizie, gli interessati dovranno richiedere appositi allacciamenti.

ART. 55
RECINZIONE AREE MATERIALE DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alla discarica o al luogo indicato nel rispetto delle previsioni del D.Lgs.22/97 evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART.56
INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori, nei percorsi e secondo gli orari prescritti al Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato.

ART.57
ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi salvo particolare e motivate esigenze tecniche.

ART.58
SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate nel periodo:
dal 29 ottobre al 4 novembre.

ART.59
VIGILANZA

1. Il tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini delle adozioni da parte del Sindaco e degli altri soggetti competenti dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il tecnico comunale inoltre, accerta a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture.

ART.60
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

1. Le imprese devono rispettare le direttive relative all'organizzazione del servizio, impartite dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
2. E' fatto divieto alle imprese di :
 - a) accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno
 - b) sostare negli uffici o locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare le pratiche
 - c) sospendere il servizio assunto e già predisposto.

ART.61
NECROFORO – CUSTODE

CON IL PRESENTE REGOLAMENTO VIENE ISTITUITA LA FIGURA DEL NECROFORO-CUSTODE

1. Il necroforo - custode è alle dipendenze dell'Ufficio Tecnico Comunale, e sarà dotato di apposita divisa.
2. Il necroforo - custode è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di Polizia mortuaria approvato con DPR 285/90 nonché del presente regolamento comunale.
3. Eventuali violazioni degli obblighi o divieti di cui ai successivi articoli, e degli altri risultanti dal presente regolamento, costituiscono violazioni disciplinari.
4. Il necroforo – custode è inserito nel programma di sorveglianza sanitaria del Comune ed e' soggetto alle misure di prevenzione e protezione stabilite ai sensi della valutazione del rischio condotta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 626/94, compreso l'uso dei dispositivi di protezione individuale , misure di profilassi , di informazione e formazione .

ART.62
OBBLIGHI DEL NECROFORO-CUSTODE

Il necroforo - custode del cimitero deve :

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito
- b) in caso di automatismo, verificare il regolare funzionamento
- c) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori e che del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni ne' alla proprietà comunale ne' a quella privata
- d) impedire l'esecuzione dei lavori se non autorizzati
- e) segnalare eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o a quella privata
- f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse (campi comuni)
- g) curare la pulizia del cimitero.

Inoltre ha l'obbligo di :

- a) ricevere ed accompagnare la salma fino al luogo della sepoltura
- b) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni tumulazioni estumulazioni traslazione ecc.) dando se richiesta assistenza
- c) provvedere nel caso di esumazioni ordinarie al collocamento delle ossa nell'ossario comune o qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la concessione, collocare i resti in apposite cassetine di zinco
- d) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico
- e) fornire le indicazioni richieste per quanto di competenza

- f) assicurare comunque la presenza all'interno del cimitero
- g) osservare il presente regolamento, nonché farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero e al piazzale antistante per le disposizioni applicabili.

ART.63
DIVIETI PER IL NECROFORO - CUSTODE

Al necroforo - custode è vietato:

- a) eseguire all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o di ditte
- c) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale sia all'interno che all'esterno del cimitero
- d) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero
- e) in caso di accertato non rispetto dei suddetti divieti, si applicheranno le prescritte sanzioni disciplinari.

ART.64
MAPPA

1. Presso il servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro denominato mappa può essere tenuto anche, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve essere apposto su ogni sepoltura e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART.65
ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessione in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento
 - c) le generalità del concessionario
 - d) gli estremi del titolo costitutivo
 - e) la data ed il numero di repertorio cui si riferisce la concessione
 - f) la natura e la durata della concessione
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salma/resti /ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART.66
REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il necroforo - custode è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta coincida con quello riportato nella piastrina in piombo applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART.67
SCADENZIARIO

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni da tenersi anche con strumenti informatici allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione/estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria predisponde entro il mese di luglio di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

ART.68
EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il regolamento di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
3. Per ogni fattispecie non contemplata si fa riferimento al DPR 285/90 ,che in ogni caso prevale su qualsiasi indicazione del presente Regolamento Locale , che eventualmente , per mero errore materiale, non fosse conforme alla norma dello Stato.

ART.69
CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazione/cremazione/esumazione/traslazione) od una concessione (area per tomba a terra/colombaro/celletta ossario) o l'apposizione di croci, lapidi statue ecc. si intende agisca responsabilmente in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati; verrà integrata a tal fine la richiesta di concessione.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. L'Amministrazione si limiterà per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART.70
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

1. Il responsabile del servizio di Polizia Mortuaria è il Funzionario incaricato dal Sindaco, di norma coincidente con il Funzionario posto a capo del settore in cui opera il servizio, salvo diversa autonoma decisione assunta nell'ambito delle norme vigenti in materia:
il Funzionario espletterà i compiti propri di cui all'art. 51 della L. 142/90 e successive modificazioni e si avvarrà del personale addetto al servizio che opererà secondo le competenze affidate.
2. Il riferimento al responsabile del servizio di Polizia Mortuaria di cui al presente regolamento, dovrà tener conto delle competenze affidate al personale addetto al servizio. Nell'ambito della struttura del servizio saranno individuati i rispettivi compiti.

ART.71
CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime vigente all'atto di concessione stesso, salvo nel caso in cui venga richiesta una qualsiasi modifica contrattuale.
2. Troveranno applicazione per il resto le norme del presente regolamento relative alle concessioni già in uso, nonché le disposizioni di legge in vigore.

ART. 72
SANZIONI

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa secondo quanto previsto dal D.P.R. 10.09.1990, n.285, dagli artt. 106 e seguenti R.D. 383 del 03.03.1934 e dalla L. n. 689 del 24.11.1981 e successive integrazioni e modifiche.

INDICE REGOLAMENTO 1

<i>ART. 1</i>	<i>OGGETTO.....</i>	<i>2</i>
<i>ART. 2....</i>	<i>COMPETENZE</i>	<i>3</i>
<i>ART. 3</i>	<i>RESPONSABILITA'.....</i>	<i>3</i>
<i>ART.4</i>	<i>SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO.....</i>	<i>3</i>
<i>ART. 5</i>	<i>VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 6</i>	<i>FERETRI PER INUMAZIONE,TUMULAZIONE ,CREMAZIONE E TRASPORTI.....</i>	<i>4</i>
<i>ART.7</i>	<i>FORNITURA GRATUITA DI FERETRI.....</i>	<i>4</i>
<i>ART.8</i>	<i>PIASTRINA DI RINOSCIMENTO</i>	<i>4</i>
<i>ART. 9</i>	<i>MODALITA' DEL TRASPORTO</i>	<i>5</i>
<i>ART 10</i>	<i>TRASPORTI FUNEBRI.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 11</i>	<i>ORARIO DEI TRASPORTI</i>	<i>5</i>
<i>ART 12</i>	<i>TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 13</i>	<i>MORTI PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE</i>	<i>6</i>
<i>ART. 14</i>	<i>TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO</i>	<i>6</i>
<i>ART.15</i>	<i>TRASPORTO DI CENERI E RESTI.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 16</i>	<i>ELENCO CIMITERI.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 17</i>	<i>VIGILANZA</i>	
<i>ART. 18</i>	<i>AMMISSIONE AL CIMITERO.....</i>	<i>7</i>
<i>ART 19</i>	<i>PIANO CIMITERIALE</i>	
	<i>INUMAZIONE</i>	<i>8</i>

<i>ART.21</i>	<i>CIPPO.....</i>	<i>8</i>
<i>ART.22</i>	<i>TUMULAZIONE</i>	<i>9</i>
<i>ART.23</i>	<i>TUMULAZIONE PROVVISORIA.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 24</i>	<i>ESUMAZIONI ORDINARIE</i>	<i>9</i>
<i>ART.25</i>	<i>AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE.....</i>	<i>10</i>
<i>ART.26</i>	<i>ESUMAZIONI STRAORDINARIE</i>	<i>10</i>
<i>ART.27</i>	<i>ESTUMULAZIONI.....</i>	<i>10</i>
<i>ART.28</i>	<i>TRASFERIMENTO DI FERETRI IN ALTRA SEDE.....</i>	<i>12</i>
<i>ART.29</i>	<i>OGGETTI DA RECUPERARE.....</i>	<i>12</i>
<i>ART.30</i>	<i>DISPONIBILITA' DEI MATERIALI.....</i>	<i>12</i>
<i>ART.31</i>	<i>CREMAZIONE.....</i>	<i>13</i>
<i>ART.32</i>	<i>URNE CINERARIE E TRASPORTO.....</i>	<i>13</i>
<i>ART.33</i>	<i>ORARIO</i>	<i>13</i>
<i>ART.34</i>	<i>DISCIPLINA DELL'INGRESSO</i>	<i>13</i>
<i>ART.35</i>	<i>NORME PER I VISITATORI.....</i>	<i>14</i>
<i>ART.36</i>	<i>RITI FUNEBRI</i>	<i>14</i>
<i>ART.37</i>	<i>EPIGRAFI, MONUMENTI ORNAMENTI</i>	<i>14</i>
<i>ART.38</i>	<i>FIORI PIANTE ORNAMENTALI.....</i>	<i>15</i>
<i>ART.39</i>	<i>MATERIALI ORNAMENTALI</i>	<i>15</i>
<i>ART.40</i>	<i>SEPOLTURE PRIVATE</i>	<i>15</i>

<i>ART.41</i>	<i>TIPI DURATA DELLE CONCESSIONI.....</i>	<i>16</i>
<i>ART.42</i>	<i>MODALITA' DI CONCESSIONE.....</i>	<i>16</i>
<i>ART.43</i>	<i>USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE</i>	<i>17</i>
<i>ART. 44</i>	<i>MANUTENZIONE</i>	<i>17</i>
<i>ART.45</i>	<i>COSTRUZIONE DELL'OPERA.....</i>	<i>17</i>
<i>ART.46</i>	<i>DIVISIONI, SUBENTRI.....</i>	<i>18</i>
<i>ART.47</i>	<i>RINUNCIA A CONCESSIONE</i>	<i>18</i>
<i>ART. 48</i>	<i>REVOCA</i>	<i>18</i>
<i>ART.49</i>	<i>DECADENZA</i>	<i>19</i>
<i>ART.50</i>	<i>PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA</i>	<i>19</i>
<i>ART.51</i>	<i>ESTINZIONE</i>	<i>19</i>
<i>ART.52</i>	<i>ACCESSO AL CIMITERO.....</i>	<i>20</i>
<i>ART.53</i>	<i>AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE.....</i>	<i>20</i>
<i>ART.54</i>	<i>RESPONSABILITA'.....</i>	<i>20</i>
<i>ART. 55</i>	<i>RECINZIONE AREE MATERIALI DI SCAVO.....</i>	<i>21</i>
<i>ART.56</i>	<i>INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI.....</i>	<i>21</i>
<i>ART.57</i>	<i>ORARIO DI LAVORO.....</i>	<i>21</i>
<i>ART.58</i>	<i>SOSPENSIONE DEI LAVORI</i>	<i>21</i>
<i>ART.59</i>	<i>VIGILANZA.....</i>	<i>21</i>
<i>ART.60</i>	<i>IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....</i>	<i>22</i>

<i>ART.61</i>	<i>NECROFO /CUSTODE.....</i>	<i>22</i>
<i>ART.62</i>	<i>OBBLIGHI DEL NECROFORO/CUSTODE.....</i>	<i>22</i>
<i>ART.63</i>	<i>DIVIETI PER IL NECROFORO/CUSTODE</i>	<i>23</i>
<i>ART.64</i>	<i>MAPPA.....</i>	<i>23</i>
<i>ART.65</i>	<i>ANNOTAZIONI IN MAPPA.....</i>	<i>23</i>
<i>ART.66</i>	<i>REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI</i>	<i>24</i>
<i>ART.67</i>	<i>SCADENZIARIO.....</i>	<i>24</i>
<i>ART.68</i>	<i>EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.....</i>	<i>24</i>
<i>ART.69</i>	<i>CAUTELE</i>	<i>24</i>
<i>ART.70</i>	<i>RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA</i>	<i>25</i>
<i>ART.71</i>	<i>CONCESSIONI PREGRESSE.....</i>	<i>25</i>
<i>ART.72</i>	<i>SANZIONI</i>	<i>26</i>